



TRIBUNALE DI MASSA

Il presidente del tribunale,

visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;

preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83, comma 1, del D.L. cit.;

ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall'A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 532 e 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all'art. 600 c.p.c.;

rilevato che per le medesime attività relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha già disposto il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto depositato in data odierna;

ritenuto che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le vendite ordinate ex artt. 788 e 600 comma 2 c.p.c.;

tenuto conto delle attività prodromiche alle vendite;

P.Q.M.

Revoca le vendite già fissate fino al 30.04.2020 e sospende i termini e tutte le attività delegate di quelle già ordinate fino a nuova disposizione e con le modalità di cui al decreto del 20.03.2020 del G.E. di questo Tribunale.

Si comunichi

Massa, 20.3.2020.

Il presidente del tribunale

Paolo Puzone